

SEMPLIFICAZIONI PER IL RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Manuale operativo

SEMPLIFICAZIONI PER IL RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Manuale operativo

Manuale operativo

Come Confartigianato Imprese Belluno, ed in particolare con la Categoria Edilizia ed affini, sin dall'emanazione del decreto ministeriale 161/2012 abbiamo evidenziato la necessità di individuare una disciplina di riferimento il più possibile semplificata per la gestione, come non rifiuto e cioè sottoprodotti, dei materiali provenienti dai piccoli cantieri per i quali la procedura prevista dal DM 161/12 risultava essere complessa e antieconomica.

Le nostre richieste, inoltrate tramite la categoria, hanno trovato riscontro (legge di conversione (9 agosto 2013, n. 98) del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, l'art. 41, comma 2 e l'art. 41 bis) con una procedura che consente di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti e non come rifiuti, con riferimento alla tipologia di cantiere/attività dalle quali sono prodotte.

Quando si possono applicare le semplificazioni

Per le opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale o le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, indipendentemente dai volumi di terre e rocce prodotti, si continuerà ad applicare il DM 161/12. Ciò significa, ad esempio, che anche un insieme di piccoli cantieri, se conseguenti ad un'opera soggetta a VIA o attività soggetta ad AIA, dovranno adottare le procedure previste dal DM 161/12.

In tutti gli altri casi, indipendentemente dai volumi di terre e rocce prodotti, le procedure da seguire saranno quelle indicate dall'art. 41 bis introdotto dalla legge di conversione e questo per effetto del comma 1 e 5 del medesimo articolo 41 bis.

Per "materiali da scavo" si deve intendere il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto¹

(vedi il paragrafo specifico), derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
- opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
- rimozione e livellamento di opere in terra;
- materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
- residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

Limiti per applicare le semplificazioni

Affinché le terre e rocce derivanti dall'attività dei cantieri non soggetti a VIA/AIA possano essere gestite come non rifiuto/sottoprodotto dovranno essere adottate le seguenti procedure.

Premesso che l'art. 184 bis individua le condizioni affinché un materiale possa essere considerato un sottoprodotto e non un rifiuto, l'art. 41 bis, comma 1 ribadisce che il produttore dovrà dimostrare:

- la certezza della destinazione del materiale all'utilizzo presso uno o più siti/cicli produttivi determinati;
- il non superamento dei valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione - CSC di cui alle colonne A-B, tab. 1, allegato 5, parte IV Dlgs 152/06 nel caso di destinazione a recuperi (ambientali), ripristini,

¹ I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti previsti per l'applicazione delle semplificazioni, anche i seguenti materiali: calcestruzzo,

bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.

rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo. Il rispetto dei valori delle CSC è riferito alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione. I materiali non dovranno costituire fonte diretta/indiretta di contaminazione delle acque sotterranee²;

- l'eventuale utilizzo in altro ciclo produttivo non deve determinare rischi per la salute;
- la non necessità di alcun trattamento preventivo all'utilizzo fatte salve le normali pratiche di cantiere (vedi DM 161/12).

Come applicare le semplificazioni

La Regione Veneto, con una apposita circolare emanata il 23 settembre 2013 ha predisposto un modello di dichiarazione al fine di attestare le condizioni specificate nel paragrafo precedente, che, in base a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 41 bis, deve essere presentata dal "proponente o il produttore". Il proponente è una figura non definita dalla norma, e che la Regione Veneto ritiene ragionevole individuare nel committente dei lavori o nell'appaltatore degli stessi.

La dichiarazione, da presentare sotto forma di "dichiarazione sostitutiva di atto notorio", va inoltrata, per tutte le attività di scavo realizzate nel Veneto, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: daptv@pec.arpav.it, precisando che la struttura destinataria è il Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche. Inoltre la Regione segnala che è opportuno inviare la medesima comunicazione anche al Comune dove viene eseguito il lavoro.

In tale dichiarazione sono indicate:

- quantità di terra e rocce da scavo destinate all'utilizzo;
- siti di deposito del materiale (anche più di uno) per un periodo massimo di un anno dalla produzione ovvero, per un termine superiore qualora l'opera nel quale sarà riutilizzato preveda un tempo di esecuzione maggiore;
- autorizzazione all'attività di scavo e di utilizzo.

Salvo che non si sia in presenza di opere per le quali l'attività di scavo è soggetta ad espressa autorizzazione di natura urbanistica, per autorizzazione si deve intendere il titolo edilizio in base alla quale l'opera da cui deriva la produzione delle terre e rocce viene realizzata (anche eventualmente contratto di appalto nel caso di opera pubblica là dove sia assente una specifica autorizzazione urbanistica per la sua realizzazione).

Considerato che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che il dichiarante si assume tutte le relative responsabilità soprattutto penali nel caso di falsa o inesatta dichiarazione, si potrà evitare di allegare certificazioni sulla natura dei terreni. Si sottolinea che è comunque consigliato che il produttore/proponente si preoccupi di far effettuare tutti gli accertamenti analitici che gli permettano di avere la certezza che le caratteristiche del terreno scavato rispettino effettivamente i limiti di inquinanti previsti, e che possano essere riutilizzati in altro luogo, tenendo conto del fondo naturale del luogo di destino (analisi e test di cessione).

La dichiarazione potrà essere effettuata anche appena prima dell'inizio dei lavori di scavo (occorre però tenere conto delle eventuali diverse indicazioni contenute nei regolamenti edilizi comunali o in altri atti amministrativi previsti ad esempio per il rilascio del permesso di costruire ecc. nei quali è spesso frequente la richiesta di indicazioni sulla gestione dei materiali di scavo/di risulta).

Trattandosi di una comunicazione non sarà necessario attendere un espresso atto di approvazione.

Qualora il materiale sia utilizzato in una regione/provincia autonoma diversa da quella di produzione la comunicazione dovrà essere effettuata anche nei confronti dell'ARPA e degli Enti di competenza, utilizzando la relativa modulistica.

Nel caso, in corso d'opera, vengano a variare le condizioni specificate della dichiarazione inoltrata (es. nuova destinazione dei materiali ecc.) dovrà essere inoltrata una nuova dichiarazione, al

² Quindi oltre che alle analisi per la verifica del non superamento delle CSC, si dovrà effettuare anche il test di cessione.

comune del luogo di produzione, nel termine di 30 gg dall'avvenuta modifica di una delle condizioni a suo tempo indicate. La Regione Veneto specifica che appare opportuno, oltretutto coerente con lo spirito della norma, che tali modifiche siano comunicate anche ad ARPAV. Quindi sia la dichiarazione sia le eventuali modifiche vanno comunicate ad ARPAV ed al Comune del luogo di produzione.

Successivamente il produttore (e non più il proponente) dovrà confermare all'ARPA ed al comune (sia del luogo di produzione che di quello di utilizzo), che i materiali sono stati utilizzati secondo le indicazioni a suo tempo comunicate. Potrà essere utilizzato a tale scopo il MODELLO 2 allegato alla circolare della Regione Veneto del 23 settembre 2013.

Trasporto delle terre e rocce da scavo

Il trasporto dei materiali di scavo, considerando che non si tratta di rifiuti, ma di sottoprodotti, i materiali provenienti da scavi dovranno viaggiare con la regolare documentazione prevista per il trasporto di merci.

Dovranno, pertanto, essere accompagnati da Documento Di Trasporto (DDT) o da fattura accompagnatoria o ancora da scheda di trasporto a seconda dei casi e della tipologia dei mezzi utilizzati. Eventuali ulteriori chiarimenti dovranno essere richiesti al proprio consulente fiscale.

Come riutilizzare le terre e rocce

Il materiale scavato potrà essere destinato a:

- a) recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo;
- b) successivo ciclo di produzione.

Il destino del materiale scavato dovrà essere specificato nella dichiarazione.

Modalità di deposito del materiale

Il **sito di deposito** dovrà essere indicato nella dichiarazione e potrà essere realizzato:

- a) presso lo stesso cantiere ove i materiali verranno scavati;
- b) in altro luogo.

I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce scavate **non potranno comunque superare un anno dalla data di produzione**, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore.

Materiali di riporto

Anche per i materiali di riporto, sono state introdotte novità significative³: le nuove disposizioni, da un lato perfezionano l'interpretazione autentica di "cosa non è rifiuto" (articolo 185 del D.lgs. 152/2006 "esclusione al campo di applicazione"), e dall'altro introducono l'obbligo di sottoporre le matrici di riporto a test di cessione sui materiali granulari, con la finalità di escludere rischi di contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee dei siti destinati ad ospitarle (e poterle classificare in modo univoco quali sottoprodotti).

Nel merito dei contenuti è stato precisato che i materiali di riporto sono costituiti da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica che compone l'orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno. Tali materiali sono stati a suo tempo impiegati per riempimenti, rilevati e reinterri.


Al fine di poterli mantenere nel sito di origine in quanto terreno assimilato a quello naturale, il decreto legge n. 69, modificando il comma 2 e 3 dell'art. 3 del decreto legge n. 2/12, ha stabilito che essi sono assoggettati al test di cessione (DM 5 febbraio 1998) per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, nonché debbono rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di bonifiche.

Qualora i riporti non siano risultati conformi ai limiti del test di cessione e siano quindi fonte di contaminazione dovranno essere rimossi o resi conformi a tali limiti mediante appositi interventi.

In ogni caso riguardo alle corrette modalità di gestione dei materiali di riporto sono attese ulteriori precisazioni.

³ Art. 41 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

**Istruzioni per la compilazione del MODELLO 1 di dichiarazione
per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.**

 **REGIONE DEL VENETO**
giunta regionale

MODELLO 1

DA UTILIZZARE PER LA COMUNICAZIONE ALL'ARPAV AI SENSI DELL'ART. 41 BIS, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 98/2013 E PER LE EVENTUALI MODIFICHE

☐ Dichiarazione del proponente/produttore in merito al rispetto dei criteri stabiliti dal comma 1, dell'art. 41 bis del D.L. n. 69/2013, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98.

☐ Modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione resa in data _____ ai sensi dell'art. 41 bis del D.L. n. 69/2013, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98 (da compilare solo per le parti di interesse)

Il sottoscritto proponente _____

Cognome _____ Nome _____

C.F. _____

in qualità di: _____
Qualifica rivestita: proprietaria, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.

della: _____
Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, ... (se il proponente è diverso dal proprietario)

residente in _____
Via _____ n° civico _____
CAP _____ Comune _____ Provincia _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerge la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA
(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Barrare questa casella per la presentazione della dichiarazione prima dell'inizio dell'operazione di scavo

Barrare questa casella per la dichiarazione da inoltrare nel caso, in corso d'opera, vengano a variare le condizioni dichiarate prima dell'inizio delle operazioni di scavo.

In questa sezione vanno indicati i dati del proponente che può essere il committente, l'appaltatore o l'esecutore dello scavo.

La dichiarazione è sottoscritta come sostitutiva di atto notorio. Va precisato che il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'articolo 76 del DPR 445/2000.

- che dai lavori di realizzazione di: _____

Lavoro da eseguire

Luogo di esecuzione del lavoro _____ Via _____ n° civico _____
CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Titolo abilitativo a carattere edilizio ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistica

☐ area verde pubblico; privato e residenziale; agricola. ☐ sito commerciale/industriale

Destinazione urbanistica del sito

non assoggettati per tipologia progettuale alle procedure di cui ai Titoli II e III Bis, della Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale), risulterà un quantitativo di materiale da scavo pari a circa _____ mc da utilizzare all'esterno del cantiere.

Indicare i lavori da eseguire, il luogo ove sono effettuati, il titolo abilitativo e la destinazione urbanistica del sito.

Indicare la quantità presunta di materiale di scavo che si prevede di ottenere. Nel caso in cui risulti poi una diversa quantità dovrà essere comunicata con una nuova dichiarazione.

che è certa la destinazione all'utilizzo di tale materiale da scavo, direttamente e senza che si renda necessario sottoporlo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere, presso i seguenti siti:

a) Utilizzo nell'intervento di: _____

Da realizzare in: _____
Via _____ n° civico _____
CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Destinazione urbanistica ☐ area verde pubblico; privato e residenziale; agricola. ☐ sito commerciale/industriale.

Autorizzato con n. _____ del _____

Titolo abilitativo a carattere edilizio ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistica (eventuale)

mc. _____ di materiale di tipologia _____

mc. _____ di materiale di tipologia _____

mc. _____ di materiale di tipologia _____

Tempo di utilizzo a far data dall'inizio lavori: _____

Il periodo di utilizzo non deve essere superiore ad anni uno salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore

Indicare la natura dell'intervento da realizzare per il quale è previsto il riutilizzo del materiale scavato: recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo. Il luogo, la destinazione urbanistica, gli estremi dell'autorizzazione, la quantità e la tipologia del materiale (strato superficiale vegetale, argilla, ghiaia, sabbia, ecc.). Specificare poi la data entro cui il materiale verrà riutilizzato.

Testo del dell' Art. 41 – bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) contenuto nel decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», completo delle note.

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152⁴, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)⁵, del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184 - bis⁶ del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:

- a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
- b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
- c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
- d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

⁴ L'art. 266, comma 7, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni, è il seguente:

“7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.”;

⁵ L'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, è il seguente:

“b. «materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:

scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;

opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);

rimozione e livellamento di opere in terra;

materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;

residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.”

⁶ L'art. 184 -bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, è il seguente:

“184 -bis. Sottoprodotto

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

2 -bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.

Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.

2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7 -bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286⁷, e successive modificazioni.

⁷ Gli articoli 6 e 7 -bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono i seguenti:

"6. Forma dei contratti.

1. Il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinati modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada.

3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono:

a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;

b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;

d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;

e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;

e -bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.

4. Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scritta sono:

a) termini temporali per la riconsegna della merce;

b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 3.

5. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere gli elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4, nonché gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.

6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta."

"7 -bis .. Istituzione della scheda di trasporto.

1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, è istituito un documento, denominato: «scheda di trasporto», da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore.

La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6, o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto di merci a collettame, così come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità di cui all'articolo 8.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, comprensive del numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto stesso, come definiti dall'articolo 2, comma 1, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerare equipollenti alla scheda di trasporto.

4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.

5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente, ovvero equipollente ai sensi del comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta o altra documentazione equivalente ai sensi del comma 1. La scheda di trasporto, il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente ovvero equipollente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione.

In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali o di cabotaggio, qualora non rechi a bordo i documenti equipollenti di cui al comma 3 ovvero gli stessi non risultino compilati correttamente. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni."

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2 - bis dell'articolo 184 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto.

6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71⁸, è abrogato.

7. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b) , i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

⁸ L'articolo 8 -bis del D.L. 26-4-2013 n. 43 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 2013, n. 97., abrogato dalla presente legge, recava: «Art. 8 -bis Deroga alla disciplina dell'utilizzazione di terre e rocce da scavo» .



Data 23 SET. 2013 Protocollo N° 39711 Class: E400.012 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: D.L. 19.06.2013, n. 69, convertito in legge 09.08.2013, n. 98. Terre e rocce da scavo, articoli 41 e 41bis. Indirizzi operativi.

In data 20.08.2013, è stata pubblicata sul S.O. della Gazzetta Ufficiale, ed è entrata in vigore, la Legge 09.08.2013, n. 98, di conversione del Decreto Legge 19.06.2013, n. 69, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", che prevede, per quanto concerne la normativa ambientale, importanti modifiche in relazione alla gestione delle terre e rocce da scavo, contenute negli articoli 41 e 41 bis.

Si evidenzia, in primo luogo che la Legge in oggetto, con l'art. 41, circoscrive il campo di applicazione del D.M. 161/2012 agli interventi che per tipologia progettuale sono assoggettati alle procedure di cui ai Titoli II e III bis, della Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale) e con l'art. 41bis, commi da 1 a 5, regola tutti gli altri interventi relativi alla gestione delle terre e rocce da scavo (cantieri di modeste dimensioni di cui all'art. 266, comma 7 del D.lgs. n. 152/2006, e interventi non assoggettati a V.I.A. o A.I.A.), a prescindere dai volumi di scavo.

Appare ragionevole, sulla base di quanto sopra, che i progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.lgs. n. 152/2006), siano oggetto della disciplina di cui al DM 161/2012, solo nel caso in cui, sulla base delle risultanze della suddetta procedura di verifica, necessitino di assoggettamento a valutazione di impatto ambientale.

Si rileva che le caratteristiche di cui all'art. 184bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (sottoprodotto), definite all'art. 41bis, comma 1, del D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2013, sono soggette, una volta accertate, a dichiarazione resa dal produttore/proponente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da inviare, prima dell'inizio dell'attività di scavo, all'ARPAV, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2, del medesimo articolo.

Si ravvisa, tuttavia, la necessità che detta comunicazione venga trasmessa, pur non essendo espressamente previsto, anche all'Amministrazione comunale interessata dall'attività di scavo.

Al riguardo va detto che la *ratio* della disposizione di legge implica l'effettuazione di un'attività di controllo da parte di ARPAV che, sulla base delle affermazioni contenute nella documentazione ricevuta, nei casi dubbi, potrà svolgere accertamenti (come tra l'altro indicato dall'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000), riservandosi discrezionalmente eventuali approfondimenti di tipo analitico anche a campione.

Si evidenzia che il comma 2 del medesimo articolo 41bis, stabilisce che l'eventuale modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione, sia "*comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione*". In proposito appare opportuno, oltreché coerente con lo spirito della norma, che tali modifiche siano comunicate anche ad ARPAV.

Inoltre, il comma 3, dell'art. 41 bis, prevede che il produttore debba confermare alle autorità competenti (ARPAV e Comuni), il completo utilizzo dei materiali da scavo secondo le previsioni comunicate.

Per quanto sopra, in fase di prima applicazione, dovendosi considerare di fatto superata e pertanto non più applicabile la regolamentazione di cui alla D.G.R. n. 179/2013, si ritiene opportuno fornire alcuni indirizzi operativi al fine di rendere omogenea l'applicazione delle nuove disposizioni di legge, in riferimento al richiamato articolo 41 bis, commi 1, 2 e 3, ovvero alle modalità di trasmissione all'ARPAV della dichiarazione del rispetto delle condizioni di sottoprodotto.

**Segreteria Regionale per l'Ambiente
Direzione Tutela Ambiente**

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>



A tal proposito, si allega alla presente la modulistica da utilizzare per effettuare correttamente gli adempimenti previsti dalla norma e precisamente il “*Modello 1: comunicazione all’ARPAV (e al Comune), prima dell’inizio dei lavori di scavo, del rispetto dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 41 bis, e comunicazione delle eventuali modifiche ai requisiti*” e “*Modello 2: comunicazione, ai sensi del comma 3, dell’art. 41 bis, della conferma alle autorità competenti del completo utilizzo dei materiali da scavo secondo le previsioni comunicate*”.

Le dichiarazioni, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 41 bis, dovranno essere sottoscritte dal “proponente o dal produttore”; si ritiene ragionevole individuare, oltre ai soggetti indicati, il committente dei lavori o l’appaltatore degli stessi, ovvero il soggetto affidatario dei lavori di scavo.

In ogni caso, le dichiarazioni devono essere presentate dal soggetto che, in base alle condizioni contrattuali, detiene la disponibilità del materiale di scavo.

Si richiama infine l’attenzione sulla necessità che, in regime di autodichiarazione, le informazioni fornite alla pubblica amministrazione siano veritiere e chiare, rammentando al contempo le conseguenze in termini di sanzione previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora sia accertata la falsità della dichiarazione prodotta.

Le dichiarazioni devono essere redatte utilizzando i Modelli 1 e 2 allegati alla presente nota ed inviate, per tutte le attività di scavo realizzate sul territorio regionale, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: dapty@pec.arpav.it, precisando che la struttura destinataria è il Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche e ai Comuni luogo di produzione (commi 1 e 2) e di produzione e utilizzo (comma 3).

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO ALL’AMBIENTE

Ing. Mariano Carraro

RIF. Servizio Rifiuti
Dott. Massimo Ingrosso Tel 041279221
Dir. Dott. Carlo Moretto
U.C. Giuridico Amministrativo Dott. L. Masia
Indirizzi Art. 41bis/Terre e rocce

Segreteria Regionale per l’Ambiente
Direzione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – [http:// www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)

**MODELLO 1**

DA UTILIZZARE PER LA COMUNICAZIONE ALL'ARPAV AI SENSI DELL'ART. 41BIS, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 98/2013 E PER LE EVENTUALI MODIFICHE

- ☐ **Dichiarazione del proponente/produttore in merito al rispetto dei criteri stabiliti dal comma 1, dell'art. 41 bis del D.L. n. 69/2013, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98.**
- ☐ **Modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione resa in data _____ ai sensi dell'art. 41 bis del D.L. n. 69/2013, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98 (da compilare solo per le parti di interesse)**

Il sottoscritto proponente

<i>Cognome</i>										<i>Nome</i>									
C.F.																			
in qualità di:																			
<i>Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.</i>																			
della:																			
<i>Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, ... (se il proponente è diverso dal proprietario)</i>																			
residente in																			
<i>Via</i> <i>n° civico</i>																			
<i>CAP</i>		<i>Comune</i>										<i>Provincia</i>							

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

- che dai lavori di realizzazione di:

<i>Lavoro da eseguire</i>															
<i>Luogo di esecuzione del lavoro</i>										<i>Via</i>				<i>n° civico</i>	
<i>CAP</i>		<i>Comune</i>										<i>Provincia</i>			
<i>Titolo abilitativo a carattere edilizio ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistica</i>															

Destinazione urbanistica del sito

non assoggettati per tipologia progettuale alle procedure di cui ai Titoli II e III Bis, della Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale), risulterà un quantitativo di materiale da scavo pari a circa _____ mc da utilizzare all'esterno del cantiere.

Segreteria Regionale per l'Ambiente
Direzione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>



che è certa la destinazione all'utilizzo di tale materiale da scavo, direttamente e senza che si renda necessario sottoporlo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere, presso i seguenti siti:

a) Utilizzo nell'intervento di:

Da realizzare in:

Via *n° civico*

CAP *Comune* *Provincia*

Destinazione urbanistica ☐ area verde pubblico; privato e residenziale; agricola.
☐ sito commerciale/industriale.

Autorizzato con n. del

Titolo abilitativo a carattere edilizio ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistica (eventuale)

mc. di materiale di tipologia

mc. di materiale di tipologia

mc. di materiale di tipologia

Tempo di utilizzo a far data dall'inizio lavori:

Il periodo di utilizzo non deve essere superiore ad anni uno salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore

Utilizzo nel processo produttivo

b) della Ditta:

Ragione sociale

Nello stabilimento ubicato in:

Via *n° civico*

CAP *Comune* *Provincia*

mc. di materiale di tipologia

mc. di materiale di tipologia

mc. di materiale di tipologia

Tempo di utilizzo a far data dall'inizio lavori:

Il periodo di utilizzo non deve essere superiore ad anni uno a far tempo dall'inizio dei lavori

- che, per quanto riguarda l'utilizzo del materiale di cui alla lettera a), non sono superati i valori delle concentrazione soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica e i materiali con costituiranno fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
- che, per quanto riguarda l'utilizzo del materiale di cui alla lettera b), non si determineranno rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime.

Segreteria Regionale per l'Ambiente
Direzione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>



- che i materiali da scavo, qualora non destinati direttamente al riutilizzo, saranno depositati presso:

- ☐ Sito di produzione;
☐ Presso il seguente deposito intermedio:

<i>Via</i>		<i>n° civico</i>
<i>CAP</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
<i>Di proprietà di</i>		<i>Per un periodo di</i>

- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13, d. lgs. n. 196/2003).

Data _____

Firma

N.B.

Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore e va inoltrata:

- ad ARPAV al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata daptv@pec.arpav.ir precisando che la struttura destinataria è il Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche;
- all'Amministrazione comunale interessata dall'attività di scavo;

Segreteria Regionale per l'Ambiente
Direzione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – [http:// www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)



MODELLO 2

DA UTILIZZARE PER LA COMUNICAZIONE ALLE AUTORITA' COMPETENTI AI SENSI DELL'ART. 41BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 98/2013, DELLA CONFERMA DEL COMPLETO UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

- ARPAV
- COMUNE DI PRODUZIONE
- COMUNE/I DI UTILIZZO

Il sottoscritto produttore

Cognome												Nome													
C.F.																									
in qualità di:																									
della:																									
Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, etc.																									
residente in																									
Via																								n° civico	
CAP		Comune																Provincia							

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

che i materiali da scavo, ci cui alla comunicazione resa in data _____, al Comune di _____ (luogo di produzione) e ad ARPAV da parte del:

☐ SOTTOSCRITTO PRODUTTORE

☐ PROPONENTE

Cognome												Nome													
C.F.																									
in qualità di:																									
della:																									
Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, etc.																									
residente in																									
Via																								n° civico	
CAP		Comune																Provincia							

sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

Data _____

Firma¹

¹ Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Segreteria Regionale per l'Ambiente
Direzione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>